

**TRIBUNALE DI UDINE****2^Sezione Civile**

Il Giudice Delegato, dott. Gianmarco Calienno, alla procedura di liquidazione controllata della **MOLLUSCHICOLTURA MARANESE SOC. AGR. A R.L. n. 1/2024** ha emesso il seguente

DECRETO

Letta la nota depositata il 10/5/24 con gli allegati documenti con cui il liquidatore, dott. Lorenzo Sirch, a mente dell'art.273 5° comma CCII, ha rimesso al giudice delegato gli atti in relazione alle insinuazioni di seguito indicate con il relativo numero di cronologico per la definitiva formazione dello stato passivo, in presenza di contestazioni non superabili,

osserva**Cr. 5 Faro Società Cooperativa.**

Proposta del liquidatore:

“ammesso per euro 250.558,55, categoria chirografari; negato il privilegio richiesto ex art. 2751 bis n. 5 c.c. poichè il credito deriva da un contratto di cessione, operazione puramente finanziaria, e non da prestazione d'opera eseguita quest'ultima a favore del cliente PMA FVG Produttori Molluschi Associati FVG Società Consortile a r.l.”.

La ricorrente con le osservazioni trasmesse insiste per l'ammissione allo stato passivo della procedura del credito già individuato in euro 250.558,55 anziché in chirografo, come proposto, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c. atteso che il credito deriva dalla vendita di vongole veraci “Ruditapes philippinarum”, operazione legata allo scopo mutualistico di FARO Società Cooperativa.

Annotazioni del liquidatore

“Al riguardo il liquidatore fa presente che l'oggetto della domanda è il “prezzo” derivante dalla cessione del credito originariamente vantato dalla società ricorrente nei



confronti della società “PMA FVG Cons. a r.l.” e ceduto con specifico accordo alla società “Molluschicoltura Maranese Soc. Agr. a r.l.”; pertanto a parere del sottoscritto trattasi, nel rapporto con la società “Molluschicoltura Maranese Soc. Agr. a r.l.”, di operazione puramente finanziaria avente ad oggetto il “prezzo di cessione” del credito e non la prestazione eseguita quest’ultima dalla ricorrente a favore del cliente “PMA FVG Cons. a r.l.”.

Provvedimento del Giudice Delegato ex art.273 5° comma CCII

La proposta del liquidatore merita piena conferma, oltre che per i condivisibili motivi esposti dal liquidatore nelle sue annotazioni, per l’inopponibilità del privilegio in questione al concorso apertosi in conseguenza dell’apertura della liquidazione del CESSIONARIO Molluschicoltura Maranese, tenuto conto che l’invocata disposizione di cui all’art.1263 c.c. -secondo cui “Per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi (...)”- si riferisce esclusivamente all’eventuale ipotesi di apertura di un concorso dei creditori sul patrimonio del DEBITORE CEDUTO, non certamente su quello del CESSIONARIO del credito, a cui lo stesso sia stato ceduto a scopo di finanziamento.

Cr. 16 Allevatori Vongole Goro Soc. Coop..

Proposta del liquidatore

“escluso per euro 14.722,15 per effetto della compensazione con il maggior credito vantato dalla curatela pari ad euro 247.690,61”.

Sintesi osservazioni

La ricorrente con le osservazioni trasmesse insiste per l’ammissione del credito di euro 14.722,15 in via chirografaria, senza eccezioni.

Annotazioni del liquidatore

“Il sottoscritto liquidatore con la proposta di esclusione del credito ha invece ritenuto che la ricorrente “Allevatori Vongole Goro” fosse debitrice nei confronti della “Molluschicoltura Maranese Soc. Agr. a r.l.” a fronte del maggior credito di quest’ultima di complessivi euro 247.690,61, benché tale credito fosse stato in precedenza assegnato



ad un terzo (“O.P. Bivalvia Veneto S.C.”) con ordinanza del Giudice dell’Esecuzione di data 24.07.2023 e soddisfatto poi parzialmente dalla società “Allevatori Vongole Goro” in favore del creditore precedente per il minore importo di euro 64.426,02 a mezzo di compensazione, avvenuta in data anteriore all’apertura della presente procedura, con un proprio credito verso il suddetto terzo. Il sottoscritto liquidatore, tuttavia, nonostante il fatto che la procedura esecutiva avente ad oggetto il pignoramento del credito di “Molluschicoltura Maranese Soc. Agr.” verso “Allevatori Vongole Goro” si sia effettivamente conclusa, per effetto della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione del credito, in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, non di meno ritiene che: (i) quanto alla parziale soddisfazione del credito assegnato in sede esecutiva al terzo “O.P. Bivalvia Veneto S.C.”, l’accordo per la sua compensazione con un corrispondente debito della medesima “O.P. Bivalvia Veneto S.C.” verso “Allevatori Vongole Goro” sia privo di data certa e pertanto non opponibile alla procedura; (ii) quanto, poi, alla residua parte del credito, non essendo intervenuto alcun pagamento in favore del terzo assegnatario del credito da parte del “debitor debitoris” “Allevatori Vongole Goro”, qualora tale pagamento fosse avvenuto o avvenisse in data successiva all’apertura della procedura, incorrerebbe nell’inefficacia prevista come principio generale delle procedure concorsuali dall’art. 144 c. 1 CCII: invero, benché tale norma non sia espressamente richiamata anche in ambito di liquidazione controllata, non di meno scolpisce una regola, appunto, di carattere generale valida per tutte le procedure concorsuali in cui vi sia lo spossessamento del patrimonio del debitore.”

Provvedimento del Giudice Delegato ex art.273 5° comma CCII

La proposta del Liquidatore merita piena conferma, tenuto conto che le motivazioni a sostegno dell’esclusione, riportate nelle Annotazioni del liquidatore, sono pienamente condivisibili e devono, quindi, ritenersi qui integralmente richiamate.

Cr. 23 Intesa Sanpaolo S.p.A.

Proposta del liquidatore

“ammesso per euro 486.746,11, categoria Ipotecari, come richiesto; ammesso per



euro 239.999,30, categoria Ipotecari, come richiesto; ammesso per euro 619.647,91, categoria chirografari; esclusa la prelazione ipotecaria richiesta in relazione al contratto di mutuo n. 53541751 del 13.02.2004 in quanto richiesta in forza di un'iscrizione ipotecaria inammissibilmente rinnovata dopo la sentenza di apertura della liquidazione controllata, nel mentre l'originaria iscrizione ipotecaria sarebbe già scaduta al momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo”.

Sintesi osservazioni

La ricorrente con le osservazioni trasmesse insiste nell'ammissione al passivo del credito in via ipotecaria per euro 126.283,83 declassato a chirografo nel progetto di stato passivo.

Annotazioni del liquidatore

“Il sottoscritto liquidatore fa presente che l'ipoteca originaria a garanzia del credito è stata iscritta il 26 febbraio 2004 e, in difetto di rinnovazione, sarebbe pertanto scaduta il 26 febbraio del 2024; la domanda di ammissione al passivo è dell'8 marzo 2024 e, quindi, se l'iscrizione ipotecaria non fosse stata rinnovata, sarebbe stata proposta quando l'ipoteca originaria aveva oramai già perso la sua efficacia (secondo Cass. Civ. civ. n. 7570/2011, infatti, in pendenza di fallimento è sufficiente che l'iscrizione ipotecaria sia valida al momento della domanda di ammissione al passivo, senza necessità di successive rinnovazioni: in senso conforme Tribunale di Mantova 13.10.2016). L'iscrizione ipotecaria, però, è stata rinnovata il 13 febbraio 2024, vale a dire anteriormente alla presentazione della domanda ma posteriormente all'apertura della procedura. Atteso che l'art. 2847 c.c. prevede che “L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”, se ne ricava che la rinnovazione incide sull'effetto dell'ipoteca (diversamente da come sarebbe, ad esempio, per una surroga, in cui, ferma l'ipoteca originaria, si annota semplicemente in margine all'iscrizione il cambiamento soggettivo del creditore). In materia di liquidazione giudiziale l'art. 145 CCII dispone che “Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori”.



Avremmo quindi pochi dubbi nel dire che il creditore ipotecario non possa rinnovare l'iscrizione ipotecaria dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e che la via corretta da seguire in questo caso non sia quella di rinnovare l'iscrizione, bensì di presentare la domanda di ammissione al passivo prima che scada il ventennio di durata dell'iscrizione. Tale norma non rientra, però, tra le disposizioni espressamente richiamate dall'art. 270 CCII in tema di liquidazione controllata, ma, anche in questo caso, pare stabilire un principio di carattere generale valido per tutte le procedure concorsuali in cui vi sia lo spossessamento del patrimonio del debitore.”

Provvedimento del Giudice Delegato ex art.273 5° comma CCII

La domanda di insinuazione della banca ricorrente va accolta anche in riferimento alla richiesta di prelazione ipotecaria relativa al credito di Euro 126.283,87 di cui al contratto n.53541751.

La tesi propugnata dal liquidatore non tiene conto del c.d. principio della cristallizzazione dei crediti alla data di apertura del concorso.

E' alla data di apertura del concorso che occorre verificare la sussistenza dell'eventuale titolo di prelazione che assiste il credito.

E' da tale data in poi che è precluso a ciascun creditore di acquisire una posizione di vantaggio nei confronti degli altri creditori dei creditori per causa anteriore, come stabilito espressamente dall'art.145 CCII applicabile indubbiamente in via analogica alla procedura che ci occupa considerato che anche nella liquidazione controllata, così come nella liquidazione giudiziale, si apre un concorso tra i creditori sul patrimonio del debitore che ne presuppone lo spossessamento.

In altri termini, la ratio dell'art.145 CCII è di impedire che un creditore che NON fosse assistito da una causa legittima di prelazione alla data di apertura del concorso, ne consegua gli effetti in virtù del compimento di formalità successivamente a tale data.

La mera rinnovazione dell'ipoteca la cui efficacia va a scadere in corso di procedura è del tutto irrilevante ai fini del concorso; essa assume invece rilievo nell'ipotesi in cui il bene su cui gravi l'ipoteca non sia liquidato all'interno della procedura e ne venga disposta la sua derelizione in favore delle eventuali azioni esecutive



individuali dei creditori ovvero che esso resti semplicemente invenduto alla data di chiusura della procedura. In tal caso la rinnovazione dell'ipoteca diventa lo strumento indispensabile per garantire al creditore per mantenere intatto, al di fuori del concorso, il suo diritto di prelazione.

Ciò che quindi rileva è solo che l'ipoteca che assiste il credito di cui si chiede l'insinuazione sia valida ed efficace al momento dell'apertura del concorso.

Calando siffatti principi nel caso di specie, è pacifico che alla data dell'apertura della liquidazione controllata, cioè il 12 gennaio 2024, l'ipoteca che assiste il credito della ricorrente relativamente al predetto contratto, fosse valida ed efficace, considerato che essa sarebbe scaduta in data 26/2/24, ossia in corso di procedura.

Sicchè rispetto agli altri creditori concorrenti nessun vantaggio ulteriore è stato acquisito dalla ricorrente per effetto della rinnovazione dell'ipoteca in corso di procedura proprio (13/2/2024) perché alla data di apertura del concorso l'ipoteca era perfettamente valida ed efficace, indipendentemente da tale successiva rinnovazione che, come si è sopra rappresentato, spiega i suoi eventuali effetti solo al di fuori del concorso.

In definitiva la domanda della ricorrente va pienamente accolta anche in riferimento alla richiesta di prelazione ipotecaria relativa al credito di Euro 126.283,87 di cui al contratto n.53541751.

Cr. 30 Consorzio Pescatori di Goro Soc. Cooperativa Organizzazione di Produttori.

Proposta del liquidatore

“ammesso per euro 88.508,29, categoria chirografari, di cui euro 5.289,95 a titolo di interessi al tasso legale, giusto ricalcolo esclusa la rivalutazione monetaria in quanto non spettante; negato il privilegio richiesto ex art. 2751 bis n. 5 c.c. poichè il credito deriva da un contratto di cessione, operazione puramente finanziaria, e non da prestazione d'opera eseguita quest'ultima a favore del cliente PMA FVG Produttori Molluschi Associati FVG Società Consortile a r.l.”.

Sintesi osservazioni



La ricorrente con le osservazioni trasmesse insiste per l'ammissione allo stato passivo della procedura del credito già individuato in euro 88.508,29 in privilegio ex art. 2751 bis co 1 n. 5 bis c.c..

Annotazioni del liquidatore

Al riguardo il liquidatore fa presente che l'oggetto della domanda è il "prezzo" derivante dalla cessione del credito originariamente vantato dalla società ricorrente nei confronti della società "PMA FVG Cons. a r.l." e ceduto con specifico accordo alla società "Molluschicoltura Maranese Soc. Agr. a r.l.", pertanto a parere del sottoscritto trattasi, nel rapporto con la società "Molluschicoltura Maranese Soc. Agr. a r.l.", di operazione puramente finanziaria avente ad oggetto il "prezzo di cessione" del credito e non la prestazione eseguita quest'ultima dalla ricorrente a favore del cliente "PMA FVG Cons. a r.l.".

Provvedimento del Giudice Delegato ex art.273 5° comma CCII

La proposta del liquidatore merita piena conferma, oltre che per i condivisibili motivi esposti dal liquidatore nelle sue annotazioni, per l'inopponibilità del privilegio in questione al concorso apertosi in conseguenza dell'apertura della liquidazione del CESSIONARIO Molluschicoltura Maranese, tenuto conto che l'invocata disposizione di cui all'art.1263 c.c. -secondo cui "Per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario con i privilegi (...)"- si riferisce esclusivamente all'eventuale ipotesi di apertura di un concorso dei creditori sul patrimonio del DEBITORE CEDUTO, non certamente su quello del CESSIONARIO del credito, a cui lo stesso sia stato ceduto a scopo di finanziamento.

Cr. 34 Ortles 21 S.r.l.

Proposta del liquidatore

"escluso per euro 705.111,06, poichè trattasi di un debito vantato nei confronti di PMA FVG e non è stata dimostrata la garanzia prestata dalla società debitrice in liquidazione controllata".

Sintesi osservazioni



La ricorrente con le osservazioni trasmesse ha prodotto la documentazione riferita alla garanzia prestata a favore della società debitrice PMA FVG Produttori Molluschi Associati Friuli Venezia Giulia.

Annotazioni del liquidatore

In proposito il sottoscritto liquidatore fa presente che la garanzia oggetto della richiesta (allegato 2 alle osservazioni) è però priva di data certa.

Provvedimento del Giudice Delegato ex art.273 5° comma CCII

La proposta del Liquidatore merita piena conferma, tenuto che le motivazioni a sostegno dell'esclusione, riportate nelle Annotazioni del liquidatore, sono pienamente condivisibili e devono, quindi, ritenersi qui integralmente richiamate.

Cr. 39 Comune di Marano Lagunare.

Proposta del liquidatore

“l'inammissibilità della domanda per difetto di rappresentanza processuale in capo al Sindaco atteso che, lo Statuto del Comune di Marano Lagunare (artt. 46 e 47) prevede la necessaria preventiva autorizzazione della Giunta Comunale. Inoltre si ritiene non accoglibile la richiesta di proroga ai sensi dell'art. 272, co 1, CCII del termine di cui all'art. 270, co 2 lett. d), CCII, in quanto riferita all'ipotesi del creditore di cui si sia scoperta l'esistenza successivamente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.

Sintesi osservazioni

Il ricorrente con le osservazioni trasmesse chiede l'ammissibilità della domanda, l'ammissione al passivo della complessiva somma di euro 252.401,99 (di cui: € 231.261,95 per canoni non corrisposti; € 11.438,65 per rivalutazioni ISTAT ed € 9.701,39 per interessi legali al 28.02.2024), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge maturandi, dovuta a titolo di canoni per la concessione di aree demaniali come meglio specificato in premessa (della domanda del 25.03.2024) con la qualifica, per la prima volta, di credito privilegiato ex art. 2764 e art. 2778 n. 16; chiede altresì venga sospesa la liquidazione dei beni immobili e relativi accessori indicati in premessa (della



domanda del 25.03.2024), al fine di accertare la titolarità dei casoni e dell'isola con riserva di eventuale loro rivendicazione e restituzione qualora sia verificata la titolarità degli stessi in capo all'Ente e con riserva di successiva ulteriore specificazione; chiede infine "disporsi la proroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, d.lgs. 14/2019 del termine di cui all'art. 270, comma 2, lett. d) d. lgs. 14/2019, al fine di consentire al Comune di Marano Lagunare di ulteriormente specificare i beni immobili oggetto di domanda di rivendicazione e restituzione e depositare apposita relazione con annessa ulteriore documentazione inerente la situazione giuridica dei beni immobili coinvolti nella procedura in epigrafe, stante la sua significativa complessità rappresentata in premessa (della domanda del 25.03.2024).

Annotazioni del liquidatore

Il sottoscritto liquidatore, quanto al potere di rappresentanza del Comune in capo al Sindaco, osserva che, qualora la fase di contraddittorio tra il liquidatore e i creditori finalizzata alla formazione dello stato passivo fosse ritenuta avere natura giurisdizionale in quanto eventualmente destinata a provocare la decisione da parte del Giudice delegato, il Comune potrebbe invocare, come in effetti ha fatto nelle osservazioni, l'art. 182 c.p.c. novellato dalla "riforma Cartabia", essendo però necessario l'intervento del Giudice; diversamente, avesse natura esclusivamente amministrativa, in effetti, l'art. 47 del regolamento comunale potrebbe essere letto nel senso di non richiedere, in questo specifico caso, l'autorizzazione da parte della Giunta comunale.

Quanto poi alla richiesta di ammissione del credito per i canoni, si rappresenta che la richiesta di riconoscimento della natura privilegiata di tale credito non è stata formulata con la domanda di ammissione presentata in termini, bensì esclusivamente con le osservazioni, giunte comunque dopo la scadenza del termine per le domande. Atteso che l'art. 270, c. 2, lett. d) CCII richiama l'art. 201 CCII quanto alle domande dei creditori e che tale seconda norma prescrive (al comma 3, lett. d) di indicare il titolo di prelazione, nonché di descrivere i beni che ne sono oggetto, stabilendo altresì (al comma 4) che, in difetto, il credito si considera chirografo, si ritiene che il credito del Comune debba essere considerato appunto chirografo, attesa la tardiva indicazione del titolo di



prelazione e stante comunque la mancata individuazione dei beni che sarebbero oggetto di privilegio, senza neppure andare ad investigare circa l'effettiva natura privilegiata del credito per canoni concessori anziché di locazione.

In merito, altresì, all'ammontare del credito di cui è richiesta l'ammissione, per l'importo complessivo di euro 252.401,99, si fa presente che euro 64.188,09 sono riferiti ai canoni per l'anno 2024 determinati dall'Ente per le concessioni in essere e sospese per effetto dell'intervenuta procedura di liquidazione controllata, atteso che il liquidatore non ha ancora assunto la decisione di eventualmente proseguire nelle concessioni in parola.

Infine, quanto alla proroga del termine richiesta dal Comune per individuare i beni oggetto di rivendica, si osserva che la norma invocata (art. 272, c. 1, secondo periodo) si riferisce alla diversa ipotesi in cui il liquidatore abbia aggiornato l'elenco dei creditori con l'inserimento di nuovi, come previsto dal primo periodo dello stesso c. 1.

Provvedimento del Giudice Delegato ex art.273 5° comma CCII

Stante la natura giurisdizionale dell'accertamento dello stato passivo allorché sorgano contestazioni non superabili, l'art.182 c.p.c. è giocoforza applicabile, trattandosi di norma processuale generale dei procedimenti giurisdizionali, sicché nel caso di esame, essendo stato il difetto di autorizzazione del Sindaco debitamente sanato con effetti ex tunc dopo la presentazione dell'insinuazione, la domanda del Comune di Marano Lagunare è senz'altro ammissibile.

Nel merito, essa è fondata, ma esclusivamente in chirografo, non essendo estendibile analogicamente il privilegio di cui all'art.2764 cc, posto che siffatto privilegio riguarda un contratto di diritto privato, quale è la locazione, che non è assimilabile agli atti amministrativi con cui l'ente territoriale nell'esercizio della propria potestà pubblica, ossia in posizione di supremazia nei confronti della generalità dei consociati, concede a determinate condizioni il godimento di beni demaniali verso il pagamento di un canone.

Sicché in definitiva il credito del Comune ricorrente andrà ammesso in chirografo per Euro 252.401,99.

E', infine, inammissibile l'istanza di proroga di cui all'art.272 1° comma CCII del termine di cui alla lett.d) dell'art.270 2° comma CCII, in quanto essa si riferisce



esclusivamente ai creditori nuovi, ossia a quelli scoperti dal Liquidatore in sede di aggiornamento dell'elenco dei creditori, i quali in tal modo, non avendo ricevuto inizialmente la notificazione della sentenza, hanno la facoltà di partecipare tempestivamente al concorso al pari degli altri creditori ai quali siffatta notificazione sia già stata eseguita.

Ne consegue che il Comune di Marano Lagunare, non essendo un creditore nuovo nel senso appena precisata, non ha diritto alla proroga del termine di cui all'art.271 1° comma CCII.

Riv.2 Sig.ri Desia Corso, Lorenzo Franceschinis, Valentina Corso, Simona Corso, Nico Pavan e Simonetta Pavan.

Proposta del liquidatore

“l'inammissibilità della domanda per difetto di mandato e comunque priva del titolo opponibile alla procedura”.

Sintesi osservazioni

I ricorrenti insistono per l'accoglimento di tutte le domande, ivi compresa quella cautelare, di cui alla domanda di rivendica.

Annotazioni del liquidatore

Il sottoscritto liquidatore osserva, quanto al difetto della procura, che i ricorrenti hanno dimesso con le osservazioni una procura, per ognuno, finalmente riferita alla procedura ed invocano l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. novellato dalla “riforma Cartabia”, talché sotto questo primo profilo la domanda risulterebbe ammissibile, quantomeno con l'intervento del Giudice delegato (nel mentre non lo sarebbe se, invece, si propendesse per la natura non giurisdizionale del contraddittorio iniziale tra liquidatore e creditori per la formazione dello stato passivo, atteso che, entro il termine di presentazione della domanda, alcun valido mandato, riferimento alla presente procedura, risultava rilasciato in favore del procuratore dei ricorrenti). Scendendo però al merito resta da notare, come, invocandosi l'intervenuta usucapione dei beni oggetto di rivendica, difetti la prova del relativo presupposto (notoriamente rappresentato dal possesso del



bene, pubblico, pacifico, ininterrotto e di durata ventennale).

Provvedimento del Giudice Delegato ex art.273 5° comma CCII

Stante la natura giurisdizionale dell'accertamento dello stato passivo allorquando sorgano contestazioni non superabili, l'art.182 c.p.c. è giocoforza applicabile, trattandosi di norma processuale generale dei procedimenti giurisdizionali, sicchè nel caso di esame, essendo stato il difetto di procura debitamente sanato con effetti ex tunc dopo la presentazione dell'insinuazione, la domanda dei ricorrenti è senz'altro ammissibile.

Nel merito, essa, però, è infondata, non essendo stato provato dai ricorrenti, pur essendone onerati, il possesso *ad usucapionem* dei beni rivendicati, ossia un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per oltre un ventennio, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.

Sicchè la domanda di rivendica dei ricorrenti va rigettata.

Lo stato passivo elaborato dal liquidatore va, quindi, definitivamente formato in conformità ai provvedimenti resi con il presente decreto.

P.Q.M.

visto l'art.273 5° comma CCII

forma definitivamente lo stato passivo in conformità ai provvedimenti di cui al presente decreto, disponendo la pubblicazione dello stato passivo definitivo unitamente al presente decreto sul sito web del Tribunale di Udine.

Manda alla cancelleria e al liquidatore per gli adempimenti di competenza.

Udine, 11/7/2024.

Il Giudice Delegato
Gianmarco Calienno

